

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 16015 del 12/10/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2017/16594 del 12/10/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO FITOSANITARIO  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** PRESCRIZIONI FITOSANITARIE AD AZIENDA CONTAMINATA DA RALSTONIA SOLANACEARUM. AZ. AGR. PANIZZI LORENZO DI PARMA, I SIGG. FONTANA ALBERTO, ALESSANDRO E ANTONIO E L'ISTITUTO DIOCESANO DI PARMA. ANNO 2017.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

**Firmatario:** STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e successive modificazioni e integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto 30 ottobre 2007 del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante "Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE";

Preso atto che:

- le analisi di laboratorio effettuate per la ricerca dell'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* sul campione di piante di pomodoro, varietà Heinz 1015, prelevato in data 04/07/2017 nei terreni dell'Az. Agr. Panizzi Lorenzo con sede legale in Parma (PR), località Vicofertile, Via Martiri della Liberazione n. 73/A, hanno dato definitivo esito positivo;
- dette piante di pomodori e relativi frutti sono stati prodotti dall'azienda stessa nei terreni siti in Comune di Parma (PR), località Vicofertile, Via Martiri della Liberazione s.n., nell'appezzamento identificato al catasto terreni al Foglio 38, Particelle 28 parte, 35 parte, 252 parte, 89, 571 e 609 parte, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Fitosanitario;
- tale appezzamento è condotto dal Sig. Panizzi Lorenzo, nato a Parma (PR) il 27/07/1967, ed è di proprietà

rispettivamente di:

- dei Sigg. Fontana Alberto nato a Parma (PR) il 09/12/1966, Fontana Alessandro nato a Parma (PR) il 22/08/1962 e Fontana Antonio nato a Parma (PR) il 10/11/1965, tutti residenti a Parma in Via Martiri Liberazione n. 87 (Foglio 38, Particella 28, 89 e 252 parte);
- del medesimo Sig. Panizzi Lorenzo (Foglio 38, particella 35 parte e 609 parte);
- dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Parma, P.I. 92017470342, sede legale a Parma, in Piazza Duomo n. 1 (Foglio 38, particella 571);

Dato atto che già con verbali del 14/07/2017 (n. 24, blocco 497), del 08/08/2017 (n. 3, blocco 500) e del 31/08/2017 (n. 14, blocco 500) si è provveduto, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 6, della L.R. n. 3/2004, a impartire tempestive prescrizioni preordinate al contenimento e all'eradicazione del focolaio;

Dato atto che il conduttore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni fitosanitarie riportate nel presente provvedimento e che il proprietario vi è obbligato per ogni prescrizione che rientri sotto la responsabilità della proprietà;

Ritenuto quindi, in applicazione della citata normativa, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche;
- n. 702 del 16 maggio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2123 in data 05 dicembre 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni";
- n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

#### D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante

del presente dispositivo;

2. di dichiarare contaminati da *Ralstonia solanacearum* nell'Az. Agr. Panizzi Lorenzo, con sede legale a Parma in Via Martiri della Liberazione n. 73/A, località Vicofertile:
  - a) le piante di pomodoro e i relativi frutti appartenenti alla varietà Heinz 1015 prodotti in comune di Parma (PR), località Vicofertile, Via Martiri della Liberazione s.n., nell'appezzamento identificato nel catasto terreni al Foglio 38, Particelle 28 parte, 35 parte, 252 parte, 89, 571 e 609 parte;
  - b) i medesimi terreni identificati al catasto terreni del comune di Parma (PR) al Foglio 38, Particelle 28 parte, 35 parte, 252 parte, 89, 571 e 609 parte;
  - c) i macchinari, i mezzi di trasporto, i magazzini e le loro parti, compresi i materiali di imballaggio situati nella suddetta azienda agricola, venuti a contatto con le piante, i frutti e i terreni risultati contaminati;
3. che l'Az. Agr. Panizzi Lorenzo si attenga alle seguenti disposizioni:
  - a) i macchinari, i mezzi di trasporto, i magazzini e le loro parti, compresi i materiali di imballaggio e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con i frutti e le piante dichiarate contaminati o con i relativi terreni di coltivazione devono essere decontaminati, sotto il controllo del Servizio Fitosanitario, secondo le disposizioni riportate al punto A) dell'allegato alla presente determinazione;
  - b) le piante e i relativi frutti dichiarati contaminati devono essere smaltiti secondo le disposizioni riportate al punto B) dell'allegato alla presente determinazione;
4. che negli appezzamenti dichiarati contaminati:
  - a) per quattro anni vegetativi, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è vietato mettere a dimora tuberi, piante o semi di patata, di pomodoro o di altre solanacee (peperone, melanzana ecc.); è inoltre vietato coltivare piante del genere Brassica (cavoli in genere) ed è fatto obbligo di eliminare le piante spontanee di patata, di pomodoro e di solanacee infestanti;

- b) al quinto e al sesto anno vegetativo, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è consentito mettere a dimora patate e pomodori per la produzione destinata al consumo, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione al Servizio Fitosanitario, ed è fatto obbligo di eliminare le piante di patata, di pomodoro spontanee e di solanacee infestanti;
5. che in tutti i restanti appezzamenti dell'azienda adiacenti al campo contaminato per tre anni vegetativi, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è fatto obbligo di eliminare le piante di patata, di pomodoro spontanee e di solanacee infestanti ed è fatto divieto di:
- a) coltivare patate destinate alla produzione di tuberiseme e produrre piantine di pomodoro;
  - b) utilizzare piantine di pomodoro o tuberiseme di patata autoprodotte;
  - c) utilizzare acque di irrigazione prelevate a valle di fossi o canali che raccolgono le acque di scolo dei terreni dichiarati contaminati;
6. che il conduttore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni fitosanitarie riportate nel presente provvedimento e che il proprietario vi è obbligato per ogni prescrizione che rientri sotto le responsabilità della proprietà;
7. che è fatto obbligo di adottare ogni altra disposizione del Servizio Fitosanitario finalizzata all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum*;
8. di notificare il presente provvedimento al conduttore e al proprietario sopracitati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Stefano Boncompagni

**A - DISPOSIZIONI PER LA DISINFEZIONE FISICA O CHIMICA DI VEICOLI, MACCHINE, CONTENITORI, MAGAZZINI**

Per la disinfezione di veicoli, attrezzature, contenitori e magazzini venuti a contatto con le piante di pomodoro, frutti compresi, contaminate da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. o con i relativi terreni di coltivazione occorre procedere utilizzando in alternativa una delle seguenti metodiche:

- Disinfezione FISICA

Detergere, in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale, e disinfettare le superfici interessate con trattamento a vapore mediante lancia a pressione, alla temperatura di 100-120 °C;

- Disinfezione CHIMICA (sconsigliata per le superfici metalliche in quanto corrosiva)

- 1) Preparare una soluzione di sodio ipoclorito all'1% miscelando 1 litro di sodio ipoclorito al 6-7% di cloro attivo a 100 litri di acqua. La soluzione deve essere usata entro 2 o 3 ore dalla preparazione.
- 2) Irrorare, con la soluzione, le superfici da disinfettare in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale.
- 3) Effettuare, con la soluzione, la disinfezione delle superfici pulite, per irrorazione o immersione della durata di almeno 10 minuti.
- 4) Sciacquare abbondantemente tutte le superfici con acqua di acquedotto, per togliere ogni residuo di cloro.

PRECAUZIONI PER L'OPERATORE

Durante le operazioni descritte sopra devono essere adottate tutte le misure di sicurezza mirate alla prevenzione dei rischi e alla protezione dell'operatore.

**B - DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE PIANTE DI POMODORO E DEI RELATIVI FRUTTI, CONTAMINATI DA *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.**

Previo parere del Servizio Fitosanitario, i frutti e le piante contaminate devono essere distrutte secondo una delle seguenti modalità:

~ smaltite in discarica, o inceneritore, o impianto di compostaggio, o impianto per biogas, autorizzati dall'autorità competente e dotati delle strutture riconosciute idonee dal Servizio Fitosanitario,

oppure

~ raccolte e trasportate direttamente in un luogo di smaltimento scelto per l'interramento profondo, dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo,

oppure

~ bruciate in loco fino all'incenerimento, conformemente alle normative vigenti,

oppure

~ dissecati e interrati in profondità nel medesimo terreno contaminato.

Inoltre i frutti raccolti negli appezzamenti dichiarati contaminati possono essere destinati alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta e immediata a uno stabilimento dichiarato idoneo dal Servizio Fitosanitario, dotato di idonei impianti di trattamento e di eliminazione dei rifiuti liquidi e solidi.

Al termine delle operazioni di raccolta, tutto il materiale vegetale residuo rimasto in campo deve essere distrutto secondo le modalità sopra riportate.

Il trasporto di tutto il materiale vegetale contaminato deve avvenire in condizioni di confinamento tali da eliminare ogni rischio di perdita di residui.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Boncompagni, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/16594

IN FEDE

Stefano Boncompagni